



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
(Città Metropolitana di Napoli)  
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE  
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE  
ORGANIZZAZIONE E METODI

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  
IN MATERIA DI INCOLUMITA' PUBBLICA N. 26**

Prot. n. 0010596/2020 - 19/02/2020

Oggetto: **Divieto di porre in vendita, sul territorio comunale, bombolette spray imbrattanti, fialette a base di componenti chimici maleodoranti e scherzi di carnevale a base di inchiostro e altro, nonché divieto della loro detenzione e utilizzo negli spazi pubblici e aperti al pubblico nel periodo di Carnevale, anno 2020.**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- in occasione della Festa del Carnevale vengono poste in vendita bombolette spray imbrattanti, fialette a base di componenti chimici, maleodoranti e scherzi di carnevale a base di inchiostro e altro;
- i suddetti prodotti possono arrecare danni alla respirazione ed alla funzione visiva delle persone, anche irreversibili, ai beni mobili ed immobili loro appartenenti, all'ambiente ed al patrimonio artistico ed architettonico della Città di Ercolano;
- i materiali sopra descritti vengono usati con particolare leggerezza ed imperizia, soprattutto in luoghi pubblici;

**Dato atto che** tali comportamenti, oltre a recare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica, e fatta salva l'astratta configurabilità di reati di cui agli artt. 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 635 (danneggiamento) e 660 (molestia o disturbo alle persone) del codice penale, determinano sovente l'insorgere di concrete situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Considerato** che il periodo di Carnevale quest'anno si conclude il giorno 25 febbraio;

**Rilevato**, altresì, che le bombolette spray - coriandoli, non rientrano nella tipologia di bombolette spray imbrattanti e, quindi, non sono nocive per la pubblica incolumità;

**Richiamato** l'art. 54, così come sostituito dall'art. 6, del D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125, in tema di provvedimenti del Sindaco, anche contingibili ed urgenti, da emanare al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Ravvisata** l'opportunità di vietare l'uso dei prodotti in questione ed assumere tale disposizione nell'interesse della sicurezza pubblica della popolazione;

**Ritenuto** opportuno ed urgente adottare un provvedimento atto a prevenire, a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della cittadinanza, i fatti in premessa, vietando per il periodo dal giorno 22.02.2020 al giorno 25.02.2020 compreso:

- acquistare, vendere e distribuire, sia negli esercizi in sede fissa che su area pubblica, bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti, urticanti o irritanti, e fialette a base di componenti maleodoranti e/o a base di inchiostro o materiali simili;
- detenere e utilizzare, in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico, materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, agrumi, polveri pruriginose, creme, scherzi a base di inchiostro o materiali simili,



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
(Città Metropolitana di Napoli)  
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE  
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE  
ORGANIZZAZIONE E METODI

fialette a base di componenti maleodoranti, buste contenenti liquidi e di quant'altro ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti e/o recare danno all'ambiente ed al patrimonio artistico ed architettonico della Città di Ercolano;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in particolare
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Polizia Locale;

**Verificata** l'urgenza e l'indifferibilità a provvedere con tempestività per la tutela dell'interesse della collettività;

**ORDINA**

Per ragioni di incolumità pubblica di cui in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, quanto sotto riportato:

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, dal giorno 22.02.2020 e fino al giorno 25.02.2020 compreso, di:
  - acquistare, vendere e distribuire, sia negli esercizi in sede fissa che su area pubblica, bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti, urticanti o irritanti, fialette a base di componenti maleodoranti e/o a base di inchiostro o materiali simili;
  - detenere e utilizzare, in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico, materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, agrumi, polveri pruriginose, creme, scherzi a base di inchiostro o materiali simili, fialette a base di componenti maleodoranti, buste contenenti liquidi e di quant'altro ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti e/o recare danno all'ambiente ed al patrimonio storico, artistico ed architettonico della Città di Ercolano;
2. E' consentita la vendita alle persone di età superiore agli anni sedici di bombolette spray - coriandoli.

**AVVERTE**

La violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.

In caso di accertamento delle violazioni sopra indicate, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. al fine del provvedimento consequenziale di confisca.

Per eventuali danni cagionati da persona minore, ovvero incapace, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, la sanzione sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà o da chi ne fa le veci.

**DISPONE**

La presente ordinanza, contingibile ed urgente, dovrà essere trasmessa:

- preventivamente, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- alle Associazioni di categoria dei commercianti ed esercenti pubblici;
- al Dirigente della Polizia Municipale e a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio al fine della verifica e del controllo dell'esatta osservanza della presente;
- al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio cartaceo ed informatico del Comune per giorni quindici;



**CITTÀ DI ERCOLANO**  
(Città Metropolitana di Napoli)  
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE  
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE  
ORGANIZZAZIONE E METODI

L'Ordinanza dovrà essere pubblicizzata attraverso pubblicità fonica con automezzo comunale, nonché tramite manifesti da affiggersi sui muri cittadini.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' altresì ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo di Napoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione stessa per i soli motivi di legittimità.

Dal Palazzo di Città, 19/02/2020

Il Sindaco  
Avv. **Ciro Buonajuto**



